



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 2 – 63839 – Servigliano (FM)

ORIGINALE

ORDINANZA N. 25 DEL 08-08-2020

Oggetto: CRISI IDRICA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DEL LIVELLO DI ALLARME CODICE ROSSO 3° STADIO.

L'anno duemilaventi addì otto del mese di agosto,

IL SINDACO

Visto l'articolo 144 del decreto legislativo n. 152/2006, "*Norme in materia ambientale*" che testualmente recita:

"2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità."

Preso atto che la società CIIP Spa, affidataria della gestione del servizio idrico integrato, con nota n. 2020016240 acquisita al Protocollo Generale di questo Comune al n. 5289 in data 24.07.2020, ha comunicato che, "*a causa del perdurare della riduzione delle portate in sorgente, di un'elevata e crescente domanda idrica da parte dell'utenza, dell'attuale andamento climatico stagionale, per garantire una equa distribuzione della risorsa idrica disponibile, la CIIP SPA, si vedrà costretta a sospendere l'erogazione idrica nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.30.*" con conseguente attivazione del "Livello di allarme – Codice Rosso 3° STADIO" e sospensione notturna, a partire dal 27 luglio c.m., dell'erogazione dell'acqua;

Tenuto presente che risultano interessate all'interruzione notturna anche due aree del territorio del Comune di Servigliano (FM) di seguito riportate:

- frazione Curetta;
- Centro abitato;

VISTA la nota del Prefetto di Fermo, pervenuta in data 24/07/2020 con prot. n. 5197 che inviata le Amministrazioni comunali ad emettere idonee Ordinanze Sindacali al fine di non consentire utilizzi impropri della risorsa idrica;

Tenuto inoltre presente che si rende necessario procedere alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile, al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica disponibile, in previsione di un eventuale perdurare dell'attuale situazione climatica;

Ritenuto prioritario assicurare la regolarità del servizio per gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari e, al tempo stesso, vietare l'uso dell'acqua potabile per gli scopi diversi da quelli igienico-domestici, al fine di garantire l'indispensabile fabbisogno di ogni utente;

Preso, inoltre, atto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di sensibilizzare la cittadinanza ad un corretto utilizzo dell'acqua potabile;

Visti:

- l'articolo 50 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il DPCM 4/3/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ed in particolare il punto 8.2.10 che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- l'articolo 98 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

ORDINA

l'assoluto divieto su tutto il territorio comunale, fino alla data del 30 settembre 2020, di servirsi dell'acqua potabile per:

- annaffiare giardini, orti e cortili anche mediante impianti automatici;
- lavaggio autovetture e simili;
- lavaggio di spazi ed aree pubbliche e/o private;
- riempimento di piscine, anche non fisse;
- tutti gli usi differenti da domestici alimentari e igienico-sanitari.

INVITA

la cittadinanza ad utilizzare con parsimonia l'acqua, limitandone l'uso alle sole esigenze igienico-potabili

AVVERTE

che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81 e della LR. n. 33/98 s.m.i.

DEMANDA

all'Ufficio di Polizia Municipale e a tutte le altre Forze di Polizia la verifica del rispetto di quanto contenuto nel presente provvedimento e l'applicazione ai trasgressori delle eventuali sanzioni.

INFORMA

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, contenete "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on Line del Comune di Servigliano o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Servigliano.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Fermo;
- alla società CIIP Spa Cicli Integrati Impianti Primari viale Repubblica n. 24 Ascoli Piceno.



IL SINDACO
Avv. Marco Rotoni